Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 29 novembre 2021
(OR. en)

14212/21

Fascicolo interistituzionale: 2018/0108(COD)

LIMITE

COPEN 409
JAI 1280
CYBER 305
JAIEX 127
ENFOPOL 461
TELECOM 427
DATAPROTECT 265
EJUSTICE 101
MI 875
CODEC 1520

PUBLIC

NOTA

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Regolamento relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche - Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

Si allega per le delegazioni una relazione sullo stato di avanzamento dei negoziati sulla proposta di regolamento relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche.

ALLEGATO

Introduzione

Sulla base dei risultati conseguiti dalla presidenza portoghese, sin dall'inizio del suo mandato la presidenza slovena si è considerevolmente adoperata per progredire su questo fascicolo. Data la crescente rilevanza del ciberspazio, l'istituzione di un meccanismo efficace e affidabile che preveda strutture e garanzie chiare per l'ottenimento di prove elettroniche è di fondamentale importanza per tutte le parti interessate, comprese le autorità di contrasto, le autorità giudiziarie, i prestatori di servizi e le persone interessate da tali trasferimenti. Tale meccanismo sarà essenziale anche per un'efficace cooperazione con i paesi terzi partner dell'Unione.

In tal senso, il 9 luglio si è tenuto un quarto trilogo politico sul fascicolo in oggetto. I legislatori hanno preso atto dei progressi compiuti e hanno discusso del merito di alcune delle principali questioni in sospeso, senza raggiungere un accordo. Hanno convenuto di concentrare i loro scambi sul regime di notifica previsto dal progetto di regolamento, dato il suo ruolo cardine nel garantire sia l'efficacia dello strumento stesso che la tutela dei diritti fondamentali. I legislatori hanno inoltre convenuto che un compromesso su un adeguato regime di notifica potrebbe essere raggiunto solo nell'ambito di un pacchetto più ampio che includa altre importanti questioni legate al regime di notifica, quali le norme sull'applicazione dei motivi del rifiuto di eseguire un ordine di produzione e le relative conseguenze, nonché le norme sulle informazioni all'utente e sui mezzi di ricorso a disposizione della persona i cui dati sono ricercati mediante un ordine di produzione.

Quadro dei negoziati con il Parlamento europeo

Dato l'accordo sulla necessità di trovare un pacchetto di compromesso sul regime di notifica e visto che i legislatori avevano posizioni sostanzialmente divergenti sulle questioni pertinenti, durante tutto il suo mandato la presidenza si è concentrata, sulla base dei contributi degli Stati membri, sulle discussioni tecniche con la squadra negoziale del Parlamento. Il gruppo "Cooperazione giudiziaria in materia penale" è stato regolarmente informato sullo stato dei lavori e sulle questioni discusse con il Parlamento. Le discussioni in sede di gruppo "Cooperazione giudiziaria in materia penale" hanno permesso di raggiungere un consenso in seno al Consiglio sulle possibilità di negoziato e sulle condizioni irrinunciabili nell'ambito del più ampio pacchetto sul regime di notifica. I continui sforzi della presidenza hanno quindi rafforzato notevolmente la posizione negoziale del Consiglio.

Le discussioni con il Parlamento si sono svolte in un'ottima atmosfera di rispetto e fiducia reciproci e hanno consentito alle squadre negoziali di compiere progressi sostanziali in termini di comprensione reciproca delle rispettive posizioni e definizione delle principali strutture di un eventuale pacchetto di compromesso. Non è stato tuttavia possibile raggiungere un accordo sugli aspetti principali del previsto pacchetto di compromesso.

In sostanza

La principale sfida dei negoziati è legata alla necessità di trovare un equilibrio tra, da un lato, la garanzia di un meccanismo efficace per l'acquisizione di prove elettroniche in materia penale e, dall'altro, la salvaguardia dei diritti fondamentali delle persone i cui dati sono ricercati, tenendo pienamente conto del principio di fiducia reciproca. Entrambi i legislatori concordano in linea di principio su tale necessità. In tale esercizio di equilibrio, hanno rivestito un'importanza centrale il dibattito sul regime di notifica adeguato per le diverse categorie di dati e la questione ad esso strettamente connessa dei motivi di rifiuto.

La principale divergenza tra i legislatori per quanto riguarda gli obblighi di notifica concerne il rispettivo ruolo degli Stati coinvolti nelle procedure degli ordini di conservazione o produzione. Il Consiglio basa la sua posizione sul principio di fiducia reciproca e sulle norme applicabili nel ciberspazio, e ritiene che lo Stato di emissione dovrebbe avere la responsabilità principale di garantire un giusto processo e di salvaguardare i diritti fondamentali di qualsiasi persona i cui dati siano stati ricercati mediante ordine. L'orientamento generale comprende norme dettagliate in tal senso. Il Parlamento, invece, desidera conferire allo Stato di esecuzione poteri sostanziali per vigilare su tutti gli ordini indirizzati a un prestatore di servizi che si trova sul suo territorio o il cui rappresentante legale si trova sul suo territorio.

Per la grande maggioranza degli Stati membri, tale sistema è inaccettabile. In primo luogo, un obbligo di notifica generalizzato creerebbe oneri amministrativi ingestibili per lo Stato di esecuzione, in quanto in pratica tale Stato dovrebbe probabilmente valutare ogni ordine rivolto ai prestatori di servizi o ai loro rappresentanti legali situati nel suo territorio. In secondo luogo, tale sistema non terrebbe conto delle caratteristiche della comunicazione digitale e del ciberspazio, che sono molto diverse dall'ambiente che circonda gli strumenti tradizionali di assistenza giudiziaria. In terzo luogo, le norme proposte dal Parlamento potrebbero significare che il regolamento sarebbe in alcuni casi meno efficace degli strumenti e delle misure esistenti, come gli attuali sistemi di cooperazione volontaria con i prestatori di servizi di paesi terzi. Il valore aggiunto del regolamento ne risulterebbe quindi estremamente limitato.

Ciononostante, il Consiglio ha riconosciuto le richieste del Parlamento e si è offerto di fare talune concessioni, il che significherebbe in sostanza che, in determinate circostanze, lo Stato di esecuzione avrebbe maggiori possibilità di proteggere i diritti fondamentali delle persone interessate, in aggiunta alla protezione già garantita nello Stato di emissione. Il Parlamento ha tuttavia ritenuto che tali concessioni non fossero sufficienti.
Tra le altre questioni in sospeso incluse nel pacchetto di compromesso provvisorio, per le quali la presidenza confida che, in ultima analisi, si potrebbero trovare soluzioni nell'ambito di un compromesso generale, si annoverano:

- l'elenco dei motivi di rifiuto, cui il Parlamento intende aggiungere altri elementi oltre a quelli proposti dal Consiglio;

- la sostanza del diritto ai mezzi di ricorso nello Stato di emissione e nello Stato di esecuzione;

- la sostanza del diritto di una persona di essere informata che è stato emesso un ordine di richiesta dei suoi dati e che i dati sono stati ottenuti, in particolare per quanto riguarda la fase del procedimento in cui matura tale diritto.

Conclusione

La presidenza rileva che il Consiglio si è offerto di fare concessioni sostanziali al Parlamento al fine di raggiungere un accordo, pur insistendo su talune caratteristiche principali dell'orientamento generale, in particolare sul cosiddetto criterio di residenza, che garantirebbe che, nei casi in cui la persona i cui dati sono ricercati risieda nel territorio dello Stato di emissione, la notifica dello Stato di esecuzione non sia necessaria. Finora tali concessioni non sono state considerate sufficienti dal Parlamento.

Nonostante le concessioni offerte dal Parlamento, la presidenza ritiene che entrambe le parti debbano compiere ulteriori sforzi per raggiungere un compromesso su questo importantissimo fascicolo.

Tuttavia, un compromesso non deve andare a scapito di uno strumento bilanciato ed efficiente, il che limiterebbe notevolmente l'applicazione pratica del principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri in questo settore. La presidenza ritiene che ciò si verificherebbe se alcune delle proposte del Parlamento fossero incluse nel testo finale del regolamento.

È essenziale che il regolamento sia adottato e attuato in un futuro prossimo. La presidenza confida che ciò sarà ancora possibile se i legislatori continueranno ad adoperarsi per trovare soluzioni efficaci a tutte le questioni in sospeso nel clima di cooperazione che è stato finora costruito nel corso dei negoziati.